Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE COLONIE

Ricompense al valor militare.

(*R. decreto* 14 *agosto* 1936-XIV, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *ottobre* 1936-XIV, *registro n.* 16 *Colonie, foglio n.* 332).

Sono sanzionate le seguenti concessioni di medaglie al valor militare effettuate sul campo dal Comandante superiore A. O. e dal Comandante delle Forze armate della Somalia:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Cerutti Paolo, da Rivoli (Torino), caporale nel XVII battaglione eritreo. — Graduato armaiolo di grande entusiasmo e coraggio in duro combattimento dette prova di audacia e sprezzo del pericolo, sempre presente dove più accanita era la lotta. In un assalto contro nemico appostato e coperto, rimaneva gravemente ferito. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Cavarzerani Luigi, da Udine, tenente dei gruppi spahys della Libia. — Per soccorrere e liberare un compagno mortalmente ferito in accanita mischia, si lanciava alla carica trascinando con grande impeto i suoi spahys, terrorizzando e travolgendo il nemico, superiore in forze. Ferito a sua volta, cadeva tramortito da cavallo, ma, subito riavutosi, rimontava in sella e continuava a combattere. Fatto allontanare dal campo di battaglia, visti sopraggiungere altri gruppi di spahys, voltava il cavallo e gridando: « Vanno a combattere ancora, torno anch'io » si lanciava nuovamente nella mischia. — Selaclacà, 25 dicembre 1935-XIV.

Ciani Adolfo, da Trieste, sottotenente del XVII battaglione eritreo. — Comandante di una sezione mitraglieri, impiegava in modo molto efficace le sue armi infliggendo al nemico gravissime perdite. Ferito gravemente rimaneva calmo, incitando i suoi ascari a combattere. Abbandonava il suo posto d'onore solo all'arrivo del suo comandante di compagnia. Fulgido esempio di dedizione al dovere. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Cornaglia Giovanni, da Rivara Canavese, 1° capitano del IX battaglione eritreo. — Valoroso comandante di compagnia mitraglieri, assunto in un momento difficile il comando del battaglione, lo conduceva all'attacco con grande slancio e bravura. All'assalto decisivo era in testa al reparto, fulgido esempio di audacia e sprezzo del pericolo. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Corrieri Eugenio, da Torino, 1° tenente s.p.e. del IV battaglione eritreo (alla memoria). — Durante lo svolgersi di un duro, aspro combattimento, nel quale forze nemiche preponderanti cercavano travolgere la sua compagnia, per più volte le ricacciava con il fuoco e l'arma bianca.
Mirabile esempio di calma, coraggio e sprezzo del pericolo.
In un momento critico dell'azione, lanciatosi fulmineo sul nemico che premeva, lo sgominava con la violenza dell'attacco alla baionetta, e cadeva colpito a morte alla testa della sua compagnia lanciata alla vittoria. — Mechennò (Tembien), 20 gennaio 1936-XIV.

De Filippis Alfonso, da Serino (Avellino), tenente di complemento del XXII battaglione eritreo (alla memoria). — Comandante di una compagnia di ascari eritrei, durante un asprissimo combattimento vittoriosamente sostenuto, dimostrava sereno coraggio e sprezzo di ogni pericolo, dando le più opportune disposizioni per contenere ed arrestare l'attacco nemico. Successivamente, in un ulteriore scontro, dopo essersi ancora una volta tenacemente difeso, circondato da numerosi avversari, veniva ferito a morte. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Ercolani Alceo, da Bomarzo (Viterbo), capitano s.p.e. del IV gruppo battaglioni eritrei. — Anche nel vittorioso combattimento del Torrente Quasquazzè dette fulgide prove di eroismo. Sempre primo dove maggiore era il pericolo, infondeva a tutti i dipendenti i più elevati sentimenti di abnegazione con la sua impareggiabile serenità e la sua trascinante figura di assaltatore entusiasta. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Folletto Erminio, da Arcugnano (Vicenza), maresciallo capo nella 1ª squadriglia speciale « S ». — Comandante di mezza sezione autoblindomitragliatrici in ricognizione, accorreva spontaneamente e generosamente al combattimento impegnato da nuclei di dubat e dalla sua sezione.
Per il ricongiungimento colla sezione vinceva con ardimento ed audacia, gravi difficoltà di terreno, irrompendo attraverso lo schieramento nemico che superava infliggendo al nemico stesso gravissime perdite.
Allo scoperto e sotto intenso fuoco nemico domava un principio d'incendio al motore della propria macchina; successivamente colla propria autoblindo faceva scudo ad altra macchina rimasta insabbiata fino a renderne possibile il ricupero.
In otto ore di combattimento lottava strenuamente portando nell'azione tutto il peso del suo coraggio e del suo ardimento. — Areri, 2 gennaio 1936-XIV.

(5738)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.
Norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale, e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta urgente ed assoluta la necessità di disciplinare l'apertura delle sale adibite a spettacoli teatrali di qualunque genere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'autorizzazione per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali, per la destinazione di sale per proiezioni cinematografiche a teatri, per qualsiasi lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione di locali da destinarsi a teatri, nonchè la concessione di nuove licenze di esercizio teatrale sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 2. — Il nulla osta di cui al precedente articolo è concesso dal Ministero per la stampa e la propaganda tenuto presente quanto è previsto dal comma 1° dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e previo il parere di una Commissione nominata dal Ministro per la stampa e la propaganda e composta:
1° da due funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda - Ispettorato del teatro - dei quali uno presidente;
2° da tre tecnici designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Sindacato nazionale architetti ed uno dal Sindacato nazionale ingegneri;
3° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;
4° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.
La detta commissione, ove il Ministro per la stampa e la propaganda lo reputi opportuno, può essere integrata da un rappresentante del Comune ove la nuova costruzione o l'apertura del nuovo teatro dovrebbe avvenire, designato dal podestà.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle licenze per spettacoli teatrali in corso, al momento della loro rinnovazione, in locali non destinati esclusivamente a spettacoli teatrali.

Art. 4. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici e per le corporazioni saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1936 Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — COBOLLI-GIGLI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1947.
Approvazione dell'Accordo stipulato fra l'Italia e la Bulgaria il 30 settembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i relativi pagamenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-bulgaro per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 30 settembre 1936 fra l'Italia e la Bulgaria per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 30 settembre 1936.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 62. — MANCINI.

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Bulgarie pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement bulgare* désireux de régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Bulgarie sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir du 1er octobre 1936.

Les ordonnances, en matière de devises, en vigueur dans les deux Pays auront pleine application.

Art. 3. — En exécution de l'art. 2 les versements des débiteurs italiens et bulgares pour marchandises importées, originaires et en provenance de Bulgarie, respectivement d'Italie, seront effectués, après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, en Italie, en lires italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; en Bulgarie, en leva auprès de la Banque Nationale de Bulgarie.

Art. 4. — Auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero il sera ouvert, au nom de la Banque Nationale de Bulgarie, un compte « nouveau », sans intérêts, en lires italiennes.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au crédit de ce compte les montants qui seront versés par les importateurs italiens de marchandises bulgares comme prix des marchandises mêmes, selon ce qui est prévu a l'art. 3.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au débit du compte susdit les montants des ordres de payement en lires italiennes que la Banque Nationale de Bulgarie émettra en relation avec les versements effectués, d'après les dispositions de l'art. 3, par les importateurs bulgares de marchandises italienne.

Art. 5. — Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou bulgare, destinées à être importées en Bulgarie, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises au versement ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être inserées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du present Accord.

Art. 6. — En ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en leva se fera d'apres les règles suivantes:

a) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Bulgarie fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et le lev: ce cours sera appliqué pour la conversion en lires de dettes libellées en leva, respectivement pour la conversion en leva des dettes libellées en lires.

b) Les dettes libellées en devise autre que la lire et le lev seront converties en leva en Bulgarie et en lires en Italie, respectivement aux cours officiels de Sophia et de Rome du jour précédent celui du versement.

Les changes appliqués en conformité des dispositions des lettres *a*) et *b*) de l'alinéa précédent ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant liberé de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu à faire seront également effectués par la voie du clearing.

Il est entendu qu'en ce qui concerne la responsabilité du débiteur envers le créancier visée par cet article, aucune obligation ne pourrait être mise à la charge des deux Etats ni des deux institutions chargées de l'exécution du présent Accord dans les deux Pays.

Art. 7. — Les paiements aux créanciers des deux Pays seront effectués en lires italiennes en Italie et en leva en Bulgarie, suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs et dans la limite des disponibilités existantes.

Il reste entendu que la conversion en lires des montants en leva versés par les débiteurs bulgares aura lieu après de la Banque Nationale de Bulgarie qui, en conséquence, transmettra à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero des ordres de paiement en lires italiennes. Pour la conversion en lires indiquée ci-dessus la Banque Nationale de Bulgarie appliquera le change entre la lire et le lev fixé d'un commun accord, d'après les dispositions prévues à la lettre *a*) de l'art. 6.

Art. 8. — Les compensations privées déjà approuvées de la part de l'Italie et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord ne seront pas soumises aux dispositions prévues aux articles précédents.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement des deux Instituts de clearing.

Art. 9. — Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 10. — A la fin de la durée du présent Accord les deux Gouvernements s'entendront pour établir les modalités relatives à l'emploi du solde éventuel du compte prévu à l'art. 4 du présent Accord.

Art. 11. — Le Gouvernement italien et le Gouvernement bulgare s'entendront sur les formes à adopter pour le réglement des dettes italiennes en Bulgarie et bulgares en Italie relatives aux échanges commerciaux effectués entre les deux Pays avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi que des dettes non commerciales arriérées visées par l'Accord signé à Rome le 20 mars 1936.

Art. 12. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Bulgarie s'entendront sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 13. — Le présent Accord entrera en vigueur à la date de ce jour et aura effet jusqu'au 30 septembre 1937.

Il s'entendra renouvelé par tacite reconduction de trimestre en trimestre s'il n'est pas dénoncé au moins un mois avant la fin de chaque trimestre.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1936.

Pour l'*Italie*:
CIANO

Pour la *Bulgarie*:
S. POMÉNOW
Iv. ALTINOFF
Iv. GABENSKY

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Lituania, stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'accordo italo-lituano per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'accordo stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Lituania per regolare gli scabi commerciali ed i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 22 settembre 1936.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 66. — MANCINI.

Accord entre le Royaume d'Italie et la République de Lithuanie pour régler les échanges commerciaux et les paiements rélatifs.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Lithuanien* désireux de régler les échanges commerciaux entre le Royaume d'Italie et la République de Lithuanie et les paiements y afférants, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Lietuvos Bankas sont autorisés à régler en compensation les paiements rélatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Art. 3. — En exécution de l'art. 2 il sera ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en lires italiennes, au nom du Lietuvos Bankas, compte dans lequel seront crédités les montants en lires versés par les débiteurs italiens en paiement de marchandises lithuaniennes importées en Italie à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

De même, auprès du Lietuvos Bankas il sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en litas. Dans ce compte seront crédités les montants en litas versés par les débiteurs lithuaniens en paiement de marchandises italiennes importées en Lithuanie à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 4. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Lietuvos Bankas se donneront réciproquement chaque jour avis des versements reçus des débiteurs respectifs avec toutes les données nécessaires.

Dans l'ordre chronologique des versements susdits et dans la limite des disponibilités existantes dans les comptes visés à l'art. 3 l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Lietuvos Bankas sont autorisés à effectuer les paiements aux créditeurs respectifs, l'avis de versement équivaut à une autorisation à payer le créancier respectif selon les dispositions du présent Accord.

Les montants ainsi payés seront portés au débit des comptes dont il est question à l'art. 3.

La conversion en lires et respectivement en litas des montants à payer se fera sur la base du change entre la lire italienne et le litas fixé d'un commun accord selon ce qui est prévu à la lettre *a*) de l'art. 6, en vigueur le jour du paiement.

Art. 5. — Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou lithuanienne, destinées à être importées en Lithuanie respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises aux versements ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 6. — Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en litas se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Lietuvos Bankas fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et le litas; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en litas et, respectivement, pour la conversion en litas des dettes libellées en lires.

Ce cours sera établi sur la base des cours de clôture de la lire et du litas à la Bourse de Londres du jour précédent celui dans lequel le cours est établi. Il sera appliqué à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et restera en vigueur jusqu'au moment où l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Lietuvos Bankas jugeront nécessaire de le modifier.

Il est toutefois entendu qu'une telle modification aura lieu dès le moment où le cours entre la lire et le litas, résultant des cours de clôture de la Bourse de Londres du jour précédent, différerait, d'au moins 3 % du cours en vigueur.

Le nouveau cours, ainsi établi d'accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Lietuvos Bankas, sera appliqué à partir du jour suivant;

b) les dettes libellées en devise autre que la lire et le litas seront converties en litas en Lithuanie et en lires en Italie respectivement aux cours officiels de la Bourse de Kaunas et de celle de Rome, le jour précédent celui du versement;

c) les changes appliqués comme ci-dessus ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu à faire seront également effectués par la voie du clearing.

Art. 7. — Les compensations privées déjà approuvées de la part de l'Italie et de la Lithuanie et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord, ne seront pas soumises aux dispositions du présent Accord.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement de l'Istituto per i cambi con l'estero de Rome et de la Commission pour le Commerce extérieur de Kaunas.

Art. 8. — Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 9. — Toutes les obbligations commerciales échues et non réglées, des debiteurs domiciliés en Lithuanie envers les creanciers domiciliés en Italie, ainsi que toutes les obligations commerciales échues et non réglées, des debiteurs domiciliés en Italie envers des creanciers domiciliés en Lithuanie devront être réglées par des versements dans les comptes respectifs du clearing et selon les modalités prevues par le présent Accord.

A la fin du présent Accord les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transferé subsisterait devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations au compte global respectif jusqu'à l'amortissement complet des créances correspondantes au solde.

Art. 10. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Lietuvos Bankas se mettront d'accord sur les modalités tecniques necessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 11. — Le présent Accord entrera en vigueur à la date de ce jour et aura effet jusqu'au 31 mars 1937. Il sera considéré renouvelé par tacite réconduction par periodes trimestrielles s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 22 septembre 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO. Pour la *Lithuanie*: V. CARNECKIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1949.
Approvazione dello statuto della Regia università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Siena, approvato con R. decreto 3 ottobre 1927-V, n. 2831, modificato con R. decreto 31 ottobre 1929-VIII, n. 2395, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Siena, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alla Scuola di perfezionamento in oste-

tricia e ginecologia, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 137. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Siena.

TITOLO I. — *Costituzione dell'Università.*

Art. 1. — La Regia università di Siena è costituita dalle seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia;
3. Facoltà di farmacia.

Art. 2. — I programmi dei singoli corsi impartiti a titolo ufficiale vengono coordinati dai Consigli di Facoltà.

A tale scopo ogni professore deve far tenere il suo programma circostanziato al preside della Facoltà entro il mese di maggio di ciascun anno accademico.

Art. 3. — Oltre che ai corsi impartiti a titolo ufficiale, gli studenti possono iscriversi a corsi tenuti da liberi docenti.

I corsi liberi, per essere dichiarati pareggiati, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento generale universitario, devono comprendere un programma uguale per estensione, per mezzi dimostrativi e per numero di ore settimanali d'insegnamento a quello dei corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi liberi che non abbiano le condizioni per essere dichiarati pareggiati, sono consentiti soltanto se importino almeno 20 lezioni.

I liberi docenti debbono presentare il programma del loro corso al preside della Facoltà nello stesso termine dell'art. 2, salvo che non intendano esercitare per la prima volta la libera docenza nella Regia università di Siena, nel qual caso il termine è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4. — I liberi docenti della Facoltà di medicina e chirurgia e della Facoltà di farmacia debbono fornire la prova di possedere i mezzi per dare ai loro insegnamenti carattere dimostrativo. Della sufficienza o idoneità di tali mezzi giudica il Consiglio della rispettiva Facoltà.

Art. 5. — Gl'insegnanti si accertano della diligenza dello studente nel modo che credono migliore.

Hanno poi diritto e dovere di assicurarsi del profitto per mezzo di esercizi pratici, interrogazioni, colloqui, discussioni, atti ad accertare in quale misura il loro insegnamento venga assimilato.

Art. 6. — Gli esami sono di profitto, di laurea o di diploma.

Ai fini degli esami di profitto non è prescritto alcun aggruppamento di materie.

Gli studenti non possono sostenere esami nelle materie che sono precedute da corsi propedeutici, senza avere prima superato gli esami dei corsi propedeutici stessi.

Art. 7. — Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono composte di tre membri. Ne fa parte di diritto il professore della materia. Uno dei commissari è scelto fra i liberi docenti o tra i cultori della materia.

La durata di ogni singolo esame non può essere inferiore a 20 minuti.

Tutti i membri della Commissione hanno diritto di rivolgere domande al candidato sulla materia di esame.

Art. 8. — La costituzione delle Commissioni per gli esami di laurea è diversa nelle diverse Facoltà. In ogni caso esse debbono essere composte di non meno di sette e di non più di undici membri, che di regola debbono essere professori delle Facoltà rispettive. Almeno uno dei membri deve essere scelto tra i liberi docenti.

Art. 9. — Gli studenti possono variare i piani di studio consigliati purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione al numero minimo di insegnamenti indicati per la validità dell'anno.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 10. — Gl'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 11. — I piani di studio previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 12. — Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 13. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 14. — Gli studi in giurisprudenza hanno la durata di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto agrario.
8. Diritto comune.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato l'esame in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 15. — Il piano di studi consigliato è il seguente:

1° anno:
Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Filosofia del diritto.
Storia del diritto romano.
Diritto costituzionale.
Un insegnamento complementare.

2° anno:
Storia del diritto italiano (I).
Diritto romano (I).
Diritto civile (I).
Diritto amministrativo (I).
Diritto e procedura penale (I).
Economia politica corporativa.
Diritto ecclesiastico.
Diritto internazionale.
Un insegnamento complementare.

3° anno:
Storia del diritto italiano (II).
Diritto romano (II).
Diritto civile (II).
Diritto amministrativo (II).
Diritto e procedura penale (II).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Un insegnamento complementare.

4° anno:
Diritto commerciale.
Diritto corporativo.
Diritto processuale civile.

Art. 16. — Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Sono considerati propedeutici agli effetti degli articoli 6 e 9 le istituzioni di diritto privato per il diritto civile ed il diritto commerciale; le istituzioni del diritto romano per il diritto romano; l'economia politica corporativa per il diritto finanziario e scienza delle finanze, la storia del diritto romano per la storia del diritto italiano.

Art. 17. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta;

b) in un colloquio.

Art. 18. — Il tema per la dissertazione di laurea deve essere scelto in una delle materie nelle quali lo studente abbia superato l'esame e deve essere concordato tra il candidato e il professore della materia almeno sei mesi prima della discussione, salvo che in casi speciali la Facoltà disponga diversamente; del tema prescelto viene presa nota in segreteria.

Art. 19. — La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in tre copie, almeno quindici giorni prima della discussione e, a cura del preside, viene trasmessa al professore della materia e a quello della materia più affine.

Art. 20. La dissertazione viene discussa dal candidato in seduta pubblica, dinanzi ad una Commissione composta di regola da undici membri, fra i quali è almeno un rappresentante dei liberi docenti. In caso di necessità il numero dei componenti la Commissione può essere ridotto a sette e può anche aumentarsi il numero dei liberi docenti, ma conservandosi sempre la maggioranza dei professori ufficiali.

La durata della discussione non può essere inferiore ai trenta minuti.

Art. 21. — Il colloquio consiste nella discussione dinanzi alla Commissione di laurea di una dissertazione orale scelta dalla Facoltà fra tre proposte dal candidato due giorni prima di quello fissato per la discussione della tesi scritta. Lo studente deve proporre una tesi per ciascun gruppo di materie, escluso quello al quale si riferisce la dissertazione.

I gruppi di materie sono: diritto pubblico, diritto privato, materie economiche, materie storiche e filosofiche.

Art. 22. — Il giudizio sulla idoneità del candidato viene dato complessivamente, tenendo conto, oltre che del giudizio sulla dissertazione e sul colloquio, anche del risultato dei precedenti esami di profitto.

TITOLO III. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 23. — La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

La durata del corso degli studi è di sei anni, divisi in tre bienni.

Art. 24. — E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al secondo e al terzo anno).
6. Patologia generale (biennale - al secondo e al terzo anno).

2° biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al quarto e al quinto anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Semeiotica medica.
5. Medicina del lavoro.
6. Radiologia.
7. Clinica ortopedica.
8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti che le seguono a turno nei rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al terzo ed al quinto anno, lo studente deve aver seguito gl'insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del quarto anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del quinto anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del sesto anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 25. — Il piano di studi consigliato è il seguente:

1° anno:

Anatomia umana normale (I).
Chimica.
Fisica.
Un insegnamento complementare.

2° anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.

3° anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Anatomia ed istologia patologica (I).
Farmacologia.
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

5° anno:

Anatomia ed istologia patologica (II).
Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Igiene.
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Clinica ortopedica (semestrale).

6° anno:

Clinica medica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica pediatrica.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).

Art. 26. — Tutte le materie costitutive della Facoltà medico-chirurgica sono d'indole dimostrativa e, nel loro insegnamento, l'esposizione dottrinale deve essere accompagnata da dimostrazioni sperimentali, o anatomiche, o microscopiche, o batteriologiche, o cliniche, ecc.

Oltre alle dimostrazioni fatte in iscuola dal professore o dai suoi assistenti, gli studenti devono essere esercitati nelle indagini di laboratorio e negli esami clinici, ai quali esami ed alle quali indagini deve esser dato il maggiore sviluppo.

Per le indagini di laboratorio gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di un contributo, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà, a titolo di rimborso di spesa per consumo di reagenti. Nessun contributo può essere imposto per le esercitazioni cliniche.

Art. 27. — L'esame sull'insegnamento fondamentale della chimica deve essere sostenuto prima di quello sull'insegnamento complementare della chimica biologica.

Art. 28. — Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Essi debbono mirare sopratutto ad assicurare che il candidato possegga una conoscenza ordinata delle materie ed una pratica sufficiente dei metodi d'indagine per mezzo dei quali le nozioni si acquistano e si applicano nell'esercizio quotidiano.

Art. 29. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta presentata dal candidato alla segreteria, di regola, 10 giorni avanti la data fissata dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e contenente l'esposizione di indagini scientifiche, eseguite dal candidato in un istituto della Facoltà, sotto il controllo del direttore del medesimo.

Il preside, ricevuta la dissertazione, designa, tenendo conto della competenza, almeno tre commissari per la discussione, alla quale peraltro tutti i componenti la Commissione possono prendere parte.

La durata della discussione non può essere inferiore a trenta minuti.

Art. 30. — La commissione per gli esami di laurea è costituita, di regola, di undici membri, dei quali almeno sette insegnanti ufficiali e i rimanenti scelti fra i liberi docenti o cultori di discipline mediche. Il più giovane dei membri della Commissione funziona da segretario.

TITOLO IV. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 31. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Il corso di studi per la laurea in farmacia dura quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.
7. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari, ed inoltre deve aver compiuto nel terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 32. — Il piano di studi consigliato è il seguente:

1° anno:
Chimica generale ed inorganica.
Fisica.
Botanica farmaceutica.
Un insegnamento complementare.

2° anno:
Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

3° anno:
Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Chimica biologica.
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

4° anno:
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Farmacologia e farmacognosia.
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Un insegnamento complementare.

Art. 33. — Alla fine del quarto anno lo studente, che abbia superato tutti gli esami di profitto ed abbia presentato il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuta la pratica, viene ammesso all'esame di laurea in farmacia, consistente in una prova pratica e in una orale.

La prova pratica comprende: *a*) preparazione di un prodotto farmaceutico; *b*) riconoscimento e saggi di purezza — qualitativi e quantitativi — di due prodotti farmaceutici; *c*) prova pratica di chimica biologica; *d*) saggio biologico di medicamento; *e*) riconoscimento di piante e droghe medicinali.

L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno 15 giorni prima degli esami, e la dimostrazione della conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, nonchè dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 34. — La Commissione per la laurea in farmacia è composta di undici membri, fra i quali devono essere sempre il preside della Facoltà, presidente, ed i professori di chimica generale ed inorganica, chimica farmaceutica e tossicologica, botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, anatomia umana, fisiologia generale, chimica biologica, igiene, un libero docente ed un provetto farmacista.

Mancando uno dei professori ufficiali delle materie indicate al primo comma od essendo lo stesso preside insegnante di una di esse, il rettore, udito il preside della Facoltà, può scegliere un altro professore ufficiale insegnante nella Facoltà.

Art. 35. — I laureati in chimica od in chimica industriale, che aspirano a conseguire la laurea in farmacia, possono essere ammessi al quarto anno, purchè comprovino di avere frequentato almeno per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica. In caso contrario sono ammessi al terzo anno.

Anche i diplomati in farmacia possono essere ammessi al terzo anno del corso di laurea in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1950.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Carità dell'Immacolata Concezione dette « d'Ivrea », con sede in Ivrea (Aosta).

N. 1950. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Carità dell'Immacolata Concezione dette « d'Ivrea » con sede in Ivrea (Aosta), e viene autorizzato il trasferimento a favore della Congregazione anzidetta di immobili del complessivo valore di L. 1.402.546, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1951.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Cappuccine di Sassari.

N. 1951. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Cappuccine di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1936-XIV.
Norme concernenti il concorso per il conferimento di posti di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

IL MINISTRO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1450, relativo alla istituzione di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero;

Decreta:

Art. 1. — Il concorso per titoli per il conferimento di posti di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero, previsto dalla lettera *b*) dell'art. 5 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 447, sarà bandito con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero. Il decreto stesso indicherà il termine per la presentazione dei documenti, il numero dei posti da conferire ed ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

Art. 2. — Gli esami di concorso per titoli ed esame, per il conferimento dei posti di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero, previsti dalla lettera *c*) dell'art. 5 del R. decreto-legge predetto, saranno banditi con decreto Ministeriale che dovrà contenere le indicazioni prescritte dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno tre mesi prima dell'inizio delle prove.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine fissato dallo stesso decreto.

Le ammissioni dei candidati al concorso saranno stabilite dal Ministro, con giudizio insindacabile.

Art. 3. — Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso di cui al precedente art. 2, nonchè del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte.

Art. 4. — La Commissione giudicatrice per i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 sarà costituita dal direttore generale per la stampa estera, presidente, dal direttore generale per la stampa italiana, da un funzionario del Ministero degli affari esteri della carriera diplomatico-consolare e da due professori ordinari di Regie università, membri.

Alla Commissione potranno essere aggregati esaminatori speciali per le lingue estere.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero per la stampa e la propaganda di grado non inferiore al 9°.

Fino a quando non saranno stabiliti gli organici del Ministero per la stampa e la propaganda le funzioni di segretario della Commissione saranno conferite ad un funzionario di gruppo *A* di altre Amministrazioni, di grado non inferiore al 9°, che presti servizio presso il Ministero stesso.

Art. 5. — Gli esami per i concorsi di cui al precedente art. 2 verteranno sulle seguenti materie:

a) Diritto civile;
b) Diritto internazionale pubblico e privato;
c) Istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulla costituzione dei principali Stati;
d) Economia politica e corporativa e scienza delle finanze;
e) Legislazione sulla stampa e giornalismo in Italia ed all'estero;
f) Storia;
g) Geografia;
h) Lingue estere: due almeno, scelte dal concorrente di cui una tra quelle: francese, inglese e tedesca.

Il concorrente, nella domanda di ammissione al concorso, potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova sulla conoscenza di altre lingue, oltre alle due prescelte fra quelle obbligatorie. Per la terza di tali lingue il concorrente potrà, nella domanda medesima, dichiarare di voler sostenere lo stesso esame prescritto per le lingue obbligatorie.

Art. 6. — Gli esami di cui all'articolo precedente consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale.

Gli esami scritti si terranno in giorni consecutivi, esclusi quelli festivi. Essi verteranno sulle materie indicate alle lettere *c*), *e*), *f*) e *h*).

Per le lingue estere obbligatorie l'esame consisterà in un tema libero su argomento dettato dalla Commissione, senza l'uso del vocabolario.

I candidati avranno otto ore di tempo per svolgere i temi, ad eccezione delle lingue estere obbligatorie per le quali sono assegnate quattro ore.

L'esame orale verterà su tutte le materie indicate nell'art. 5 del presente decreto e durerà, complessivamente, non meno di un'ora.

Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione.

La Commissione si accerterà, nel modo che riterrà migliore, della conoscenza delle lingue facoltative e dell'esito delle relative prove terrà conto, con apposito coefficiente espresso in ventesimi, nella valutazione complessiva del candidato, unitamente ai titoli.

Art. 7. — Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti norme, valgono le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 8. — Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per la stampa e la propaganda: ALFIERI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1936 - *Anno XV.*
Registro n. 1 *Stampa e propaganda, foglio n.* 196. — GUALTIERI.

(5748)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1936-XIV.
Istituzione di abbonamenti ferroviari speciali per circoscrizioni regionali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale - n. C. 311/12714/5 in data 4 settembre 1936-XIV;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Sono istituiti abbonamenti speciali per le linee comprese nelle circoscrizioni amministrative di ciascuna delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Lucania, Calabria.

Detti abbonamenti non sono abbinabili fra loro.

Il prezzo sarà stabilito con una riduzione del 35 per cento sulla tariffa ordinaria di abbonamento.

Art. 2. — Per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo saranno apportate alle Condizioni e tariffe per i trasporti di persone sulle Ferrovie dello Stato — approvate col R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 — le seguenti varianti:

I primi due alinea dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:

« L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento speciali per la validità da uno a dodici mesi.

a) per le linee comprese nella circoscrizione amministrativa di ciascuna delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglie, Lucania, Calabria;

b) per i gruppi di linee i cui itinerari sono descritti all'articolo seguente ».

« E' ammesso il rilascio di biglietti di abbonamento speciali comprendenti le linee previste in due qualsiasi delle serie di cui all'articolo seguente, a condizione che l'itinerario risultante non sia identico a quello di un'altra serie ».

I primi due alinea della Tariffa n. 15 sono sostituiti dai seguenti:

« I prezzi annuali degli abbonamenti valevoli per le linee di una delle regioni menzionate al comma *a*) dell'art. 42 o per uno solo degli itinerari di cui all'art. 43, si stabiliscono riducendo delle seguenti percentuali i prezzi annuali risultanti dall'applicazione, al relativo percorso, della tariffa n. 14 senza tener conto delle norme stabilite all'art. 40 per le linee con limitazione di classi di viaggio comprese nell'itinerario e senza l'arrotondamento di cui all'avvertenza in calce alla tariffa suddetta:

— 30 per cento per gli itinerari I, II, II-*bis*, V, V-*bis*, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, di cui all'art. 43.

— 35 per cento per gli itinerari compresi nelle circoscrizioni regionali indicate al comma *a*) dell'art. 42.

— 35 per cento per gli itinerari III, VII, VII-bis, VIII, VIII-bis, XVI, XXXI.

— 40 per cento per gli itinerari IV, IX, XXXIV, XXXV.

— 47 per cento per l'itinerario intera rete.

I prezzi annuali degli abbonamenti valevoli per due serie di itinerari di cui all'art. 43 si stabiliscono come segue:

— l'importo relativo all'itinerario più esteso si aumenta della quota afferente al percorso che vi si aggiunge coll'altro itinerario domandato. Detta quota si calcola sulle basi che la tariffa n. 14 indica per i chilometri successivi a quelli dell'itinerario più lungo e si riduce colla percentuale propria al secondo itinerario ».

Art. 3. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(5739)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1936-XV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Asiago.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera Nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Asiago il 17 agosto 1936-XIV, a rogito del dott. Ceraso Marco, notaio colà residente, atto col quale l'Opera nazionale Balilla ha provveduto alla compera dei seguenti beni immobili:

a) appezzamento di terreno in comune di Asiago distinto in catasto nella sezione *A* foglio V mappali nn. 172 e 173, foglio VII mappali nn. 8 e 44 della superficie complessiva di ettari 3.31.75 di proprietà del sig. Fraccaro Domenico fu Giovanni per il prezzo di L. 31.370,80;

b) appezzamento di terreno in comune di Asiago distinto in catasto nella sezione *A* foglio VII mappali nn. 12 e 162 della superficie complessiva di are 72,74 di proprietà del signor Fraccaro Domenico fu Bortolo per il prezzo di L. 6.546,60;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione in Asiago della sede montana del Comitato provinciale dell'Opera Balilla di Venezia;

Veduta la deliberazione n. 50 in data 20 ottobre 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto degli immobili di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(5713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % 1906	604279	140 —	Ferrarese *Tomaso* fu Pietro, dom. a Malvino (Alessandria).	Ferrarese *Pietro-Tommaso* fu Pietro-*Francesco*, dom. come contro.
3,50 % Redim. 1934	444373	5950 —	Nai Oleari *Luigi* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Caramora Rita fu Paolo, ved. di Nai Oleari, dom. a Vigevano (Pavia); con usufr. a Caramora Rita di cui sopra.	Nai Oleari *Giuseppe-Paolo-Luigi*, minore, ecc. e con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % 1906	251425	45,50	Delapierre Francesco fu Francesco.Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Liscas* Anna-Caterina, domiciliata a Gressoney Saint Jean (Torino).	Delapierre Francesco fu Francesco-Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Lisco* Anna-Caterina, dom. come contro.
3,50 % Redim. 1934	481026	126 —	Casa di ricovero Fenzi di Conegliano (Treviso) amministrata dalla locale Congregazione di Carità; con usufrutto vitalizio a Cristofoli Anna fu *Antonio*.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Cristofoli Anna fu *Pietro*.
»	491918	1172,50	Badanelli Angelo di Alfredo, dom. a Piombino, con usufrutto vitalizio a favore di Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. Maruzzi, dom. a Pisa.	Badanelli Angelo di Alfredo, dom. a Piombino, con usufrutto vitalizio a favore di Piacentini *Maria-Antonietta* o *Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi, dom. a Pisa.
»	491917	1088,50	Salvi Costanza di Giovanni in Maruzzi, dom. a Piombino, con usufr vitalizio a Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Salvi Costanza di Giovanni in Maruzzi, dom. a Piombino, con usufr. vitalizio a Piacentini *Maria-Antonietta* o *Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi, dom. a Pisa
»	491903	1200,50	Maruzzi Caterina fu Luigi, nubile, dom. a Pisa, con usufrutto vitalizio a Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Maruzzi Caterina fu Luigi, nubile, dom. a Pisa, con usufrutto vitalizio a Piacentini *Maria-Antonietta* o *Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi, dom. a Pisa.
»	491908	1200,50	Maruzzi Maria-Teresa, come sopra.	Maruzzi Maria-Teresa, come sopra.
»	491906	1200,50	Maruzzi Mario, come sopra.	Maruzzi Mario, come sopra.
»	491902	1200,50	Maruzzi Robertina, come sopra.	Maruzzi Robertina, come sopra.
»	491904	1200,50	Maruzzi Giuseppe, come sopra.	Maruzzi Giuseppe, come sopra.
»	491914	1330 —	Maruzzi Leopolda di Francesco, nubile, dom. a Piombino con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* ecc. come sopra.	Maruzzi Leopolda di Francesco, ecc. ecc. come sopra.
»	491913	854 —	Maruzzi Clara, ecc. come sopra.	Maruzzi Clara, ecc. come sopra.
»	491905	1200,50	Maruzzi Fortunata fu Luigi, in Giani, dom. a Firenze, ecc. come sopra.	Maruzzi Fortunata fu Luigi, in Giani, ecc. ecc. come sopra.
»	491907	1200,50	Maruzzi Michelangiolo fu Luigi, dom. a Pisa, ecc. ecc. come sopra	Maruzzi Michelangiolo fu Luigi, dom. a Pisa, ecc. ecc. come sopra.
»	244065	217 —	Miotti Carlo fu *Attilio* dom. a Borgo Lavezzaro (Novara).	Miotti Carlo fu *Ettore-Attilio* dom. a Borgo Lavezzaro (Novara).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 ottobre 1936 - Anno XV. *Il direttore generale*: POTENZA.

(5721)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 novembre 1936-XV - N. 219.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,72	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,15	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,275	Rendita 3,50 % (1906)	75,825
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72,85
Belgio (Belga)	3,2125	Id. 3 % lordo	53,55
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,95
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	92,60
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	88,30
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,225
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,275
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	90,075
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	90,025
Olanda (Fiorino)	10,2275	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 487 — Data: 3 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Firenze — Intestazione: Ricci Sergio fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 500, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 — Data: 8 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Firenze — Intestazione: Ricci Elvira fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale: L. 500, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3616 — Data: 3 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Milano — Intestazione: Carnevali Ermenegildo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale: L. 23.700, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3617 — Data: 3 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Milano — Intestazione: Carnevali Ermenegildo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale: L. 4600, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(3730)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori forestali del bacino montano del torrente Castro (Arezzo).

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, n. 4011, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura e spese dello Stato — in territorio della provincia di Arezzo — per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del torrente Castro, previsti nel relativo progetto in data 15 novembre 1935, redatto dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Arezzo.

(3731)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due borse di studio di reciprocità con la Polonia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di due borse di reciprocità istituite dalla Polonia, per l'anno accademico 1936-37, a favore di cittadini italiani laureati o diplomati da non oltre l'anno 1930-31, in una Università o Istituto superiore del Regno;

Ciascuna borsa è di 2250 zloty, pagabile in rate mensili anticipate oltre 300 zloty per spese di viaggio di andata e ritorno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div III), non più tardi del 30 novembre 1936 anno XV.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) il nome, cognome ed esatto domicilio;

b) materia o gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

c) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà anche essere variata da questo Ministero di accordo col Governo polacco).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi documentato da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua polacca e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve tenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

6° eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

7° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3 e 4 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 3, 4 e 5 di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli e documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Roma, addì 2 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3726)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di grado 8° nel ruolo di gruppo B dei Servizi speciali delle Corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1. — E' bandito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, un concorso per titoli ad un posto in soprannumero di grado 8° nel ruolo del gruppo *B*, dei Servizi speciali delle corporazioni.

Art. 2. — Possono prendere parte al concorso i funzionari di gruppo *A* e *B* in possesso del grado 8°, i quali appartengano ad altre Amministrazioni dello Stato e siano comandati a prestare servizio da oltre 3 anni presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 3. — Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso la Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno oppure del corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento - (Divisione 1ª) via Molise, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è amesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 1 del seguente articolo con un certificato di conseguito diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 5. — Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° originale o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 3;

2° copia dello stato di servizio civile rilasciata dall'Amministrazione statale dalla quale il concorrente dipende con indicazione anche della situazione di famiglia.

3° foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra;

4° certificato di iscrizione al P. N. F.;

5° tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno di produrre a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Art. 6. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Art. 7. — Il vincitore che nel termine stabilito non assumerà le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà chiamato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(5722)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di agente tecnico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visti i decreti Ministeriali 23 gennaio e 19 febbraio 1932 (registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 17 febbraio 1932, registro 1 Corporazioni, foglio 142, e 18 marzo 1932, registro 1 Corporazioni, foglio 206) riguardanti le norme di assunzione per gli agenti tecnici del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1711, contenente modifiche al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1. — E' bandito un concorso per esami ad un posto di agente tecnico nel Ministero delle corporazioni per provvedere al servizio di guida degli autoveicoli del Ministero.

Art. 2. — Possono prendere parte a detto concorso coloro che alla data del presente decreto prestino servizio di ruolo o straordinario quali subalterni presso il Ministero delle corporazioni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3. — Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni — Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento — (Divisione 1ª) la domanda in carta da bollo da L. 6 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che prestano servizio straordinario dovranno unire a corredo della domanda i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato ha compiuto diciotto anni di età alla data del presente decreto;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

8° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno dall'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso il Ministero delle corporazioni dovranno unire inoltre alla istanza

un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che prestino servizio di ruolo dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 9 del presente articolo.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4. — L'esame consterà di una prova di cultura e di una prova pratica.

La prova di cultura consisterà in un dettato, nella lettura di un brano e in nozioni di aritmetica elementare.

La prova pratica consisterà in un esperimento di guida di auto veicolo.

Dette prove avranno luogo in Roma a cominciare dal sedicesimo giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo in cui saranno tenute.

Art. 5. — La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva la quale risulterà dalla somma dei due punti ottenuti nella prova di cultura e nella prova pratica.

Non si intenderà raggiunta l'idoneità se il concorrente non abbia riportato sei decimi in ciascuna delle prove.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, la nomina al posto stesso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 6. — Il vincitore del concorso conseguirà la nomina al grado di agente tecnico, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1936 - Anno XIV

(5724) *Il Ministro*: LANTINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tredici posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923 ,n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Veduta la circolare n. 7146.4/1.3.1 in data 16 settembre 1936-XIV della Presidenza del Consiglio dei Ministri ,con cui vien comunicata l'autorizzazione del Capo del Governo;

Veduto il proprio decreto in data 6 febbraio 1935, registrato alla Corte dei conti addì 15 detto, registro n. 2, foglio n. 140, con cui fu indetto un concorso a tre posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe;

Ritenuto che a seguito della sospensione disposta da S. E. il Capo del Governo tale concorso non fu espletato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1. — E' revocato il concorso a tre posti di medico provinciale aggiunto di seconda classe indetto con decreto Ministeriale 6 febbraio 1935.

Art. 2. — E' aperto un concorso per esami a 13 (tredici) posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistono le condizioni di famiglia richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047; il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491 e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3. — Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i diciotto anni di età.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni trenta alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e quello di 39 anni per gli invalidi di guerra, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore militare. Restano pure ferme le disposizioni del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di anni 30 è aumentato di quattro anni a sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Detto beneficio è concesso anche in aggiunta a quello eventualmente spettante agli ex combattenti di cui al citato art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 129 ed ai decorati al valor militare, agli invalidi di guerra ed agli invalidi della causa fascista di cui ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 21 agosto 1921, n. 1312, 24 marzo 1930, n. 454, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 2 dicembre 1935, n. 2111.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato.

Art. 4. — Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante presentazione di certificato redatto su carta legale, rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

2° estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 e legalizzato;

3° certificato di cittadinanza legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato debitamente legalizzato;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni e anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra e della causa nazionale, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8° stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva o, secondo il caso, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti eccettuato quello di cui al n. 9 dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località, del Regno o delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese, tedesco o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, 9 ed un certificato, redatto in competente bollo, dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

Art. 5. — Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studi per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 6. — Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 7. — Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) l'igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, o tedesco, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte, comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria nel Regno come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo del Regno;

d) nozioni generali di diritto corporativo.

Art. 8. — Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale e dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica, ovvero di un direttore capo di divisione tecnica, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9.

Art. 9. — Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 10. — E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiori a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 11. — Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 12. — La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 13. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 14. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite con decreto Ministeriale, a coloro i quali risulteranno vincitori del concorso in base alla graduatoria di cui al precedente articolo ed alle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 15. — I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto

l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'articolo 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

A) 1) *Igiene generale*:

I. — Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento e autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

II. — Acqua - Captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

III. — Aria - Fattori fisici: componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimazione.

IV. — Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale; metodi e valore igienico di essi.

V. — Allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistema di fognature e loro valore igienico - Smaltimento naturale e artificiale dei liquami - Spazzatura domestica e stradale - Smaltimento dei materiali di rifiuto.

VI. — Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Reazione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

VII. — Vestiario - Caratteri del vestiario d'inverno e di estate - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) *Igiene speciale*:

I. — Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

II. — Igiene urbana - Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli, pescherie, mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) - Polizia mortuaria.

III. — Principi informativi di eugenetica antropometrica - Igiene della infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale della infanzia.

IV. — Igiene dell'età scolastica - Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Sorveglianza igienico sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene dello sport.

V. — Igiene industriale e del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie del lavoro - Sorveglianza igienico sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

VI. — Igiene ospedaliera - Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive, sanatori e ospedali speciali per tubercolosi - Igiene carceraria (edifici carcerari).

VII. — Igiene dei trasporti - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento della difesa sanitaria nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze dei viaggiatori e dei carri pel bestiame e per le merci.

B) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive*:

I. — Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Predisposizione individuale - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

II. — Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo - Scarlattina - Vaiuolo e Alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Encefalite letargica - Meningite cerebrospinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Erisipela - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre tifoide - Infezioni di paratifi - Dissenteria bacillare - Dissenteria amebica - Febbre ondulante - Dengue - Dermotifo e febbri dermotifosimili - Tifo ricorrente - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Tripanosomiasi - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilarziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) *Lingua estera*:

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca ed inglese a scelta del candidato.

Prove pratiche:

I. — Di clinica medica: Esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopica clinica.

II — Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: infezioni staffilococciche - Erisipela - Infezione puerperale - Gonorrea - Meningite cerebrospinale epidemica - Febbre ondulante - Febbre tifoide - Infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare - Difterite - Tubercolosi umana - Lebbra - Tetano - Colera asiatico - Peste bubbonica - Tifo esantematico - Carbonchio ematico - Morva - Actinomicosi - Dissenteria amebica - Tripanosomiasi - Leishmaniosi - Malaria - Febbre ricorrente - Sifilide - Spirochetosi - Ittero emorragica;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria - barometrica - termometria - fotometria).

Prove orali:

I. — Materie delle prove scritte.

II. — Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa - Urbana e rurale (agglomerata e sparsa) - Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori.

III. — Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 - Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo IV del testo unico delle leggi sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256 - Disposizioni legislative sulla bonifica integrale (legge 24 dicembre 1928, n. 3134). Regolamenti: per la sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636; contenente le disposizioni per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per l'applicazione della legge sulla pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche 25 marzo 1923; per il controllo dei sieri e vaccini 18 giugno 1905, n. 407; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530.

Disposizioni legislative e regolamenti per la profilassi della tubercolosi (legge 23 giugno 1927, n. 1276 e 27 ottobre 1927, n. 2055 che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi) del tracoma (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, e legge 29 giugno 1922, n. 1004 per la lotta contro i tumori maligni (23 luglio 1926, n. 1427), regolamento 13 luglio 1914, n. 829, sulle farmacie.

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, n. 478).

Regolamento per l'impiego dei gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia (T. U. 24 dicembre 1934, n. 2361, e regolamento 14 aprile 1926, n. 718).

Convenzione di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

IV. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.

V. — Nozioni generali di diritto corporativo.

Prova di lingua estera:
Lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.
Conversazione.

Roma, addì 25 settembre 1936 - Anno XIV

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(3725)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice per il concorso ai posti di levatrice condotta della provincia di Reggio Calabria;
Veduto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi sanitari dei Comuni e della Provincia, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Approva la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di levatrice condotta dei Comuni della provincia di Reggio Calabria:

1. Zoccali Carmela . . . . . con punti 52,25/100
2. Catanea Antonietta . . . . . » 50,75/100
3. Filippone Annunziata . . . . . » 50,375/100
4. Candeloro Anna . . . . . » 50/100
5. Galluzzo Caterina . . . . . » 49,125/100
6. Martello Marianna . . . . . » 49/100
7. Scali Linda . . . . . » 48,375/100
8. Spatola Giovanna . . . . . » 48,25/100
9. Zimbalatti Rosa . . . . . » 48,125/100
10. Zimbalatti Celestina . . . . . » 47/100
11. Romanini Vincenza . . . . . » 46,50/100
12. Panico Maria . . . . . » 46,375/100
13. Fava Erminia . . . . . » 45,375/100
14. Famà Maria . . . . . » 45,25/100
15. Baldari Ines . . . . . » 45/100
16. Manzi Anna . . . . . » 44,625/100
17. Messina Montagnina . . . . . » 44,50/100
18. De Salve Cesarea . . . . . » 44,250/100
19. Saccà Margherita . . . . . » 44,125/100
20. Osti Cesira . . . . . » 43,75/100
21. Sigilli Italia . . . . . » 43,675/100
22. Morabito Rosina . . . . . » 43,625/100
23. Zito Amelia . . . . . » 42,25/100
24. Piscioneri Caterina . . . . . » 41,675/100
25. Agati Maria . . . . . » 41,375/100
26. Morabito Giovanna . . . . . » 41/100
27. Papisca Francesca . . . . . » 38,50/100
28. Angilletta Rosa . . . . . » 38,375/100
29. Foti Francesca . . . . . » 37,875/100
30. Curatola Rosaria . . . . . » 35,625/100

Reggio Calabria, 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduta la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per i posti di levatrice condotta della provincia di Reggio Calabria, debitamente approvata;
Considerato di dover provvedere alla dichiarazione delle vincitrici di ognuno dei posti messi a concorso;
Visti gli atti e i fascicoli esistenti in ufficio;
Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta per il Comune di a fianco segnato:

1. Zoccali Carmela - S. Stefano d'Aspromonte.
2. Catanea Antonietta - Grotteria (centro).
3. Filippone Annunziata - Polistena (2ª condotta).
4. Candeloro Anna - Taurianova (Iatrinoli).
5. Galluzzo Caterina - Cinquefrondi.
6. Martello Marianna - Feroleto della Chiesa.
7. Scali Linda - Ardore (centro).
8. Spatola Giovanna - Caulonia (S. Nicola).
9. Zimbalatti Rosa - Stilo.
10. Zimbalatti Celestina - Rosarno (centro).
11. Romanini Vincenza - Samo (centro).
12. Panico Maria - Mammola (2ª condotta).
13. Fava Erminia - S. Alessio d'Aspromonte.
14. Baldari Ines - Africo.
15. Manzi Anna - Stignano.
16. Messina Montagnina - Antonimina.
17. De Salvo Cesarea - S. Ilario del Ionio.
18. Saccà Margherita - Bivongi.
19. Osti Cesira - Camini.
20. Morabito Rosina - Roccaforte del Greco.
21. Piscioneri Caterina - Ciminà.
22. Agati Maria - S. Luca.
23. Morabito Giovanna - S. Lorenzo (Chorio).
24. Papisca Francesca - Cardeto.
25. Curatola Rosaria - Ferruzzano.

Reggio Calabria, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(4328)

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei comuni di Marianopoli, Mussomeli, Serradifalco, Gela, Riesi, Bompensiere, Niscemi, Butera, Delia;
Vista la graduatoria di merito proposta all'approvazione;
Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e delle Provincie (R. decreto 11 marzo 1935, n. 281);

Decreta:

Approvare la seguente graduatoria delle candidate al concorso, riconosciute idonee:

1. Cocchiara Giuseppa . . . . . punti 27,39/50
2. Cipolla Maria Stella . . . . . » 27,22/50
3. Gammino Carmela . . . . . » 25,62/50
4. Tona Maria . . . . . » 25,12/50
5. Cusmano Rosa . . . . . » 24,04/50
6. Anzaldi Vincenza . . . . . » 23,56/50
7. Tabbi Emanuela . . . . . » 22,53/50
8. Calabrò Paola . . . . . » 20,75/50
9. Sferrazza Angela . . . . . » 20/50
10. Siragusa Carmela . . . . . » 19,98/50
11. Scudera Domenica . . . . . » 19,50/50
12. Reina Vita . . . . . » 19,31/50
13. Favata Giuseppina . . . . . » 18,76/50
14. Alma Carolina . . . . . » 18,68/50
15. Ingrao Onofria . . . . . » 18,21/50
16. Albo Francesca . . . . . » 18,50

Caltanissetta, 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale viene approvata, ai sensi dell'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, la graduatoria delle candidate riuscite idonee nel concorso ai posti di levatrice condotta nei comuni di Marianopoli, Mussomeli, Serradifalco, Gela, Riesi, Bompensiere, Niscemi, Butera, Delia;
Ritenuto che, in ottemperanza allo stesso articolo devesi provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 55;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti nei suddetti Comuni, le seguenti concorrenti:

1. Cocchiara Giuseppa al posto vacante a Gela.
2. Cipolla Maria Stella al posto vacante a Marianopoli.
3. Tona Maria al posto vacante a Serradifalco.
4. Cusmano Rosa al posto vacante a Butera.
5. Ansaldi Vincenza al posto vacante a Mussomeli.
6. Tabbi Emanuela al posto vacante a Niscemi.
7. Calabrò Paola al posto vacante a Delia.
8. Siragusa Carmela al posto vacante a Bompensiere.
9. Scudera Domenica al posto vacante a Riesi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma dell'art. 23 del R decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed agli albi dei comuni di Marianopoli, all'albo della Prefettura ed agli albi dei comuni di Marianopoli, Serradifalco, Gela, Riesi, Bompensiere, Niscemi, Butera, Delia e Mussomeli.

Caltanissetta, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(4330)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1936;

Visto l'articolo 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Baccani Raul . . . . punti 11,922/50
2. Sbrana Sesto . . . . » 9,070/50
3. Dachena Giulio . . . . » 8,411/50
4. Arzilla Giuseppe . . . . » 8,246/50
5. Pieri Osvaldo . . . . » 7,299/50
6. Pennacchi Luigi . . . . » 7,010/50
7. Meucci Carlo . . . . » 6,126/50
8. Sbragia Giuseppe . . . . » 5,565/50
9. Benatti Giuseppe . . . . » 5,467/50
10. Bigazzi Aldo . . . . » 5,003/50
11. Celleno Danilo . . . . » 4,685/50
12. Pesucci Riccardo . . . . » 4,374/50
13. Ambrosini Guglielmo . . . . » 3,912/50
14. Biondi Mario . . . . » 3,728/50
15. Braccini Antonio . . . . » 3,660/50
16. Fuligni Agostino . . . . » 3,274/50
17. Biagi Ennio . . . . » 3,264/50
18. Leonori Igino . . . . » 3,105/50
19. Capponi Ugo . . . . » 2,892/50
20. Martinelli Fernando . . . . » 2,874/50
21. Roli Nicola . . . . » 2,692/50
22. Bardelli Enrico . . . . » 2,662/50
23. Negri Guelfo . . . . » 2,325/50
24. Nieri Dino . . . . » 1,787/50
25. Donelli Antonio . . . . » 1,646/50
26. Perelli Lanciotto . . . . » 1,624/50
27. Scarciglia Gino . . . . » 1,320/50
28. Antico Pio Mario . . . . » 1,283/50
29. Lugari Francesco . . . . » 1,001/50
30. Bianchi Giuseppe . . . . » 0,924/50
31. Brunelli Arrigo . . . . » 0,610/50
32. Vidale Fulvio . . . . » 0,531/50
33. Tubino Dante . . . . » 0,446/50
34. Giorgetti Francesco . . . . » 0,341/50
35. Palazzesi Alizzardo . . . . » 0,027/50
36. Collavoli Ottone . . . . » —

Grosseto, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TROTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto di pari data n. 13483, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visto l'articolo 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto, vacanti al 30 aprile 1935 nella provincia di Grosseto, i seguenti veterinari, che, secondo l'ordine della graduatoria ed in rapporto ai Comuni per i quali hanno dichiarato di concorrere sono assegnati nelle condotte a fianco di ciascuno di essi segnate:

1. Baccani dott. Raul - Consorzio Arcidosso-Santa Fiora.
2. Sbrana dott. Sesto - Follonica.
3. Dachena dott. Giulio - Consorzio Castel del Piano Seggiano.
4. Arzilla dott. Giuseppe - Monte Argentario.
5. Pieri dott. Osvaldo - Montieri.

Grosseto, addì 7 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TROTTA.

(3744)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrici condotte vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1936-XIV;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il bando di concorso per i posti di cui trattasi in data 30 maggio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1936, n. 159;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Mazzolai Chiara . . . . . . punti 56,349/100
2. Borri Ines . . . . » 50,770/100
3. Neri Ada . . . . » 50,528/100
4. Ridolfi Vilia . . . . » 50,440/100
5. Angiolini Costanza . . . . » 50,383/100
6. Santini Gina . . . . » 49,528/100
7. Bocci Assunta . . . . » 48,916/100
8. Buonaprole Alma . . . . » 48,265/100
9. Capitani Vincenzina . . . . » 46,519/100
10. Salvadori Elsa . . . . » 46,017/100
11. Lotti Corinna . . . . » 45,855/100
12. Martinelli Ilia . . . . » 45,347/100
13. Lotti Rina . . . . » 42,270/100
14. Guerrini Margherita . . . . » 39,948/100

Grosseto, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TROTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto di pari data, n. 9964, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936-XIV;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta, vacanti al 30 aprile 1935 nella provincia di Grosseto, le seguenti levatrici, che, secondo l'ordine della graduatoria ed in rapporto ai Comuni, per i quali hanno dichiarato di concorrere sono assegnate nelle condotte a fianco di ciascuna di esse segnate:

Mazzolai Chiara - Arcidosso (frazione Montelaterone).
Borri Ines - Sorano (frazione S. Quirico).
Neri Ada - Arcidosso capoluogo.
Ridolfi Vilia - Roccalbegna capoluogo.
Angiolini Costanza - Roccastrada (frazione Sticciano).
Santini Gina - Massa Marittima (frazione Tatti).
Bocci Assunta - Gavorrano (frazione Giuncarico).
Buonaprole Alma - Magliano in Toscana (frazione Montiano).
Capitani Vincenzina - Cinigiano (frazione Sasso d'Ombrone).
Salvadori Elsa - Roccalbegna (frazione Cana).
Lotti Rina - Sorano (frazione Castell'Ottieri).

Le concorrenti Lotti Corinna e Martinelli Ilia, graduate rispettivamente 11ª e 12ª, non sono dichiarate vincitrici per le sedi da ciascuna di esse designate in quanto già assegnate a candidate che le precedono in graduatoria.

Grosseto, addì 3 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TROTTA.

(4329)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.